

L'assegno unico per i figli a carico debutta a partire dal prossimo 1° marzo 2022 e sostituirà una serie di prestazioni e bonus percepiti fino ad oggi dai lavoratori.

L'INPS ha recentemente inviato alcuni chiarimenti integrativi delle previsioni inizialmente già trasmesse. Ricordando la scadenza cogliamo l'occasione per riepilogare i punti salienti ed i successivi chiarimenti.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata entro il mese corrente. Per le domande presentate successivamente facciamo attenzione perché fino al 30/06/2022 in caso di ritardo della presentazione della domanda è possibile recuperare gli arretrati da marzo. Dal 01/07/2022 non saranno più riconosciuti gli arretrati. Al 31 gennaio, dati INPS, risultavano presentate 1.123.348 domande per complessivi 1.854.856. figli a carico.

A CHI SPETTA L'ASSEGNO UNICO

L'assegno è riconosciuto:

- per ogni figlio o figlia minorenni a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
- per ciascun/a figlio/a maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per cui ricorra una delle seguenti condizioni:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - sia registrato/a come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolga il servizio civile universale;
 - per ciascun figlio/a con disabilità a carico, senza limiti di età.

È una domanda che possono presentare i genitori conviventi, i genitori separati/divorziati, il genitore unico, tutore, il figlio maggiorenne per se stesso.

È percepibile dal 7 mese di gravidanza fino ai 21 anni del figlio. In caso di nuove nascite deve essere presentata la domanda entro 120 gg dall' evento.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenni a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.

COME E QUANDO VIENE EROGATO

La misura viene corrisposta dal Inps mensilmente direttamente sul IBAN indicato (non in busta paga).

Per ricevere l'assegno è necessario che:

- il titolare del conto corrente identificato dal codice IBAN specificato nella domanda sia il richiedente dell'assegno unico. L'INPS non potrà accreditare l'assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda. È possibile comunque chiedere l'accredito dell'assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è sufficiente essere delegati alla riscossione.
- il codice fiscale del richiedente sia esattamente corrispondente a quello che risulta all'Istituto di Credito come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l'accredito.

- il conto corrente su cui si chiede l'accredito dell'assegno unico sia effettivamente attivo e correttamente intestato (o cointestato) al richiedente la prestazione.

GENITORE RICHIEDENTE E NON RICHIEDENTE

Il genitore non richiedente non deve necessariamente confermare la scelta del richiedente e può chiedere, anche in un secondo momento, che la ripartizione avvenga nella misura del 50% per ciascun genitore; potrà farlo accedendo alla procedura con le proprie credenziali ed andando a modificare la domanda presentata dall'altro ed inserendo anche i suoi dati per il pagamento della propria quota.

Di fatto, quindi, anche se il genitore che non richiede l'assegno unico non deve dare il suo nulla osta per la scelta dell'altro, resta per lui salva la possibilità, in ogni caso, di modificare la scelta che il richiedente ha fatto in sede di domanda.

In caso di genitori separati /divorziati la domanda dovrà essere presentata dal genitore con il quale il figlio convive e farà fede il suo ISEE.

IMPORTO DELL'ASSEGNO

Il beneficio è attribuito a tutti i nuclei familiari con figli/e a carico sulla base della condizione economica del nucleo misurata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), del numero di figli e figlie, e di eventuali maggiorazioni.

Il/la richiedente deve essere in possesso di ISEE in corso di validità che si può ottenere:

- recandosi presso un CAAF
- autonomamente, accedendo tramite il sito Inps al servizio "Isee precompilato" con lo SPID, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

In assenza di ISEE saranno corrisposti gli importi minimi dell'assegno previsti dalla normativa

ASSEGNO UNICO 2022 COSA SOSTITUISCE:

In dettaglio, da marzo 2022, con l'assegno unico risulteranno abrogati:

- il premio alla nascita o all'adozione (c.d. bonus mamma domani);
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili
- l'assegno di natalità (cd. bonus bebè)
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Restano invece:

- le detrazioni per figli a carico di età superiore a 21 anni; per coniuge a carico ed altri familiari.
- le detrazioni spese sostenute per figli, coniuge e altri familiari a carico (spese sanitarie, spese università, ecc.)
- il bonus asilo nido.